



COMUNE DI  
CASTELNUOVO  
VAL DI CECINA

## Servizio TARI

### Art. 31 – Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardante l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 14, commi da 39 a 44 del Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni sono le seguenti:

- Omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare per l'effettuazione del pagamento, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza;

- Omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

- Infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

- Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dall'Ufficio tributi al fine dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.

### Art. 32 – Contenzioso

1. Avverso l'invio della cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992, con particolare riferimento all'art. 17 bis, che dall'anno 2016 prevede l'applicazione dell'istituto della mediazione tributaria obbligatoria applicabile anche in materia di tributi locali.